



SULLA DIFFERENZA FRA RICORSO RIGETTATO ED IMPROCEDIBILE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA DECISIONE DEL TAR

3 RICORSO RIGETTATO E RICORSO IMPROCEDIBILE: LA DIFFERENZA

4 CONCLUSIONI

1 IL FATTO

La vicenda riguarda un intervento edilizio nel Comune di Barletta.

La ricorrente aveva impugnato il **permesso di costruire n. 17 del 17 giugno 2025**, per la realizzazione di un edificio residenziale e delle relative opere di urbanizzazione nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana.-

Secondo la ricorrente, l'intervento avrebbe inciso negativamente sulla propria posizione, con riferimento a profili concreti come luce, panorama e distanza tra gli immobili.-

Il TAR, in fase cautelare, aveva inizialmente accolto l'istanza cautelare e disposto una **verificazione tecnica**, proprio perché alcuni aspetti fattuali erano ancora controversi.

Successivamente, la ricorrente depositava un atto con cui dichiara di **non avere più interesse alla decisione del ricorso**.-

Nel frattempo, però, veniva depositata la relazione tecnica, dalla quale emergeva che l'intervento edilizio contestato **non avrebbe comportato una significativa compromissione in termini di luce e panorama** per la ricorrente.-

Qualche giorno fa il **Tar Bari, con la sentenza n. 573/2026**, chiude la vicenda.-

Il Comune sostiene di aver vinto, la ricorrente di non aver perso.-

Chi ha ragione?

2 LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR non rigetta il ricorso.

Lo dichiara **improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse**, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo.-

3 RICORSO RIGETTATO E RICORSO IMPROCEDIBILE: LA DIFFERENZA

La differenza è semplice.-

Il **ricorso rigettato** è un ricorso esaminato nel merito, il Tribunale valuta le censure, le ritiene infondate e conclude non accogliendo le ragioni indicate nell'atto giudiziario.-

Il **ricorso improcedibile**, invece, è un ricorso che non viene più esaminato nel merito perché, nel corso del giudizio, viene meno una condizione necessaria per decidere.-

Nel caso esaminato dal TAR Puglia, **è venuto meno l'interesse della ricorrente** ad andare avanti (facoltà che può essere sempre esercitata, senza dover giustificare nulla).-

4 CONCLUSIONI

Alla fine, quindi, chi ha vinto?

Il TAR non ha detto che il permesso di costruire è pienamente legittimo.-

Non ha esaminato **tutte le censure urbanistiche** ed edilizie proposte dalla ricorrente.-

Ha stabilito una cosa diversa:

il ricorso non può più essere deciso perché è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione.-

Quindi il ricorso è stato dichiarato **improcedibile**, non rigettato.-

Questo significa che il **permesso di costruire resta valido ed efficace**, perché non è stato annullato.-

Significa anche che il Comune e la società controinteressata escono vittoriosi dal processo sul piano pratico e processuale.-

Ma attenzione: non si tratta di una vittoria piena nel merito urbanistico-edilizio.-

Le presunte difformità denunciate nel ricorso non risultano definitivamente esaminate e “assolte” da una sentenza di merito. Il TAR, infatti, non entra nel merito completo della legittimità dell'intervento, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse.-

Diverso, invece, è il discorso sulle spese.-

Ai fini della loro liquidazione, il TAR valorizza la verifica tecnica, dalla quale era emerso che l'intervento edilizio non avrebbe comportato una significativa compromissione di luce e panorama per la ricorrente.-

Per questa ragione, applicando il principio della **soccombenza virtuale**, il Tribunale condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali: **1.000 euro in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.-**

La sintesi è questa:

- il ricorso non è stato rigettato;
- il permesso di costruire non è stato annullato;
- la ricorrente è stata condannata alle spese;
- il Comune e la società hanno vinto sul piano processuale;
- ma non vi è stata una decisione piena sul merito di tutte le contestazioni urbanistico-edilizie.-